

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2001

Abilitazione all'istituto "Scuola quadriennale in psicoterapia integrata" al trasferimento nella sede di Casoria.

(GU n.231 del 4-10-2001)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998 con il quale l'istituto "Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata", è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Napoli per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto "Scuola quadriennale in

psicoterapia integrata" relativa al trasferimento della sede a Casoria;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 maggio 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 27 giugno 2001, trasmessa con nota n. 753 del 5 luglio 2001, favorevole al trasferimento della sede a Casoria;

Decreta:

Art. 1.

1. E' autorizzato il trasferimento dell'istituto "Scuola quadriennale in psicoterapia integrata" nella sede di Casoria.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e' pari a venti unita' e, per l'intero ciclo, a ottanta unita'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il capo del Dipartimento: D'Addona